

REGOLAMENTO ATTUATIVO
Bonus idrico integrativo
2023
dell'ATO 2
Lazio Centrale Roma

**Ai sensi delle Deliberazioni ARERA 897/2017/R/IDR,
3/2020/R/IDR, 63/2021/R/IDR e 13/2023/R/COM**

e

**della Delibera della Conferenza dei Sindaci
dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma
n. 1 del 5 aprile 2023**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la concessione del bonus idrico integrativo nell'ATO2 Lazio centrale - Roma per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Il bonus idrico integrativo è riconosciuto con le modalità di seguito disciplinate.

2. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Sono ammessi al bonus idrico integrativo gli utenti diretti (titolari di una utenza singola per uso domestico servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui risiede l'utente finale) ed indiretti (utilizzatori di utenza condominiale o raggruppata servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, facenti parte del medesimo condominio) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti riportati nel presente Regolamento.

Hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i seguenti requisiti:

- a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
- b) indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
- c) indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

Inoltre, le Amministrazioni Comunali, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, hanno la facoltà di autorizzare l'erogazione del bonus idrico integrativo per singole utenze in situazioni di comprovato particolare disagio economico e/o sociale, ampliando per il caso specifico la soglia ISEE di ammissione. Tale facoltà, per il periodo regolatorio 2020-2023, viene certamente estesa alle problematiche socio-economiche generate dalla emergenza Covid.

Per gli utenti diretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che:

- l'indirizzo di residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica coincida con l'indirizzo di fornitura del contratto;
- il nominativo e il codice fiscale dell'intestatario del contratto coincida con un componente del nucleo ISEE.

Per gli utenti indiretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica del richiedente, coincida con l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce e per cui si richiede l'erogazione del bonus.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo una sola volta all'anno e con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

3. QUANTIFICAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Il bonus idrico integrativo consiste nell'erogazione di un contributo annuale una tantum riconosciuto in bolletta in unica soluzione.

Nel caso di utenza indiretta il contributo è riconosciuto, a beneficio dell'utenza indiretta medesima, nella bolletta dell'utenza condominiale di riferimento.

L'importo del bonus viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo fino a:

- 40 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE fino a € 9.530 aventi diritto a norma del presente regolamento;
- 20 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le altre utenze aventi diritto a norma del presente regolamento.

La quantificazione del bonus idrico integrativo viene effettuata dal Gestore, sulla base dei dati trasmessi all'atto della presentazione della domanda e tenendo conto delle tariffe in vigore nell'anno di riferimento.

Il numero dei componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda di bonus ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 18/12/2000, n. 445, verrà preso come riferimento per il calcolo del bonus idrico integrativo di competenza.

In caso di morosità pregressa, il contributo del bonus idrico integrativo può essere trattenuto a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

La domanda per il bonus idrico integrativo 2023 va presentata online, sulla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa (STO ATO 2).

Gli utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, con valore ISEE attestato dall'INPS non superiore a 9.530 euro, devono presentare esclusivamente la domanda di cui al primo periodo del presente articolo.

Gli utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento con valore ISEE superiore a 9.530 euro devono presentare la domanda di cui al primo periodo del presente articolo allegando anche la seguente documentazione:

- attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2023;
- prima pagina di una bolletta emessa dal Gestore del servizio idrico nell'anno 2023 da cui si evinca il codice utenza. Nel caso di utenti indiretti (utenza condominiale) va allegata la prima pagina della bolletta intestata al Condominio.

In caso di trasmissione della domanda con il modulo cartaceo "Modulo domanda bonus idrico integrativo 2023" allegato al presente regolamento e scaricabile dalla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa, è necessario allegare, oltre ai documenti su descritti (per gli utenti che non sono fruitori del bonus sociale idrico), una fotocopia del documento di identità del richiedente.

Il predetto modulo cartaceo ed i relativi allegati devono essere inviati per posta ordinaria indirizzata a:

STO ATO 2 Lazio Centrale Roma
Via Cesare Pascarella, 31
00153 Roma

All'esito dell'istruttoria effettuata dalla STO ATO 2, la stessa comunica al Gestore del SII, Acea ATO 2 SpA, i dati trasmessi dagli utenti aventi diritto, per le verifiche di competenza e l'erogazione del bonus.

5. PERIODO DI VALIDITÀ DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il bonus idrico integrativo per il 2023 ha validità annuale (1° gennaio – 31 dicembre) e viene erogato in bolletta in un'unica soluzione.

L'erogazione avviene, di norma, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di utenze indirette, il Gestore provvede ad inviare all'utente e all'intestatario dell'utenza condominiale una comunicazione attestante l'avvenuta erogazione.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

La domanda per il bonus idrico integrativo 2023 deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Per il rinnovo dei benefici il soggetto interessato, ogni anno entro il termine indicato, deve presentare una nuova domanda.

7. CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE

La STO ATO 2 potrà operare tutti i controlli che ritenga eventualmente necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni, anche per il tramite del Gestore Acea ATO 2.

Il Gestore Acea ATO 2 è tenuto a operare i controlli necessari sull'erogazione del bonus al fine di verificare la sussistenza di una utenza idrica attiva e di evitare eventuali duplicazioni nei pagamenti del bonus idrico integrativo in bolletta, nel rispetto del presente Regolamento.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decade il diritto bonus per l'intera annualità.

8. COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

In caso di domanda del bonus idrico integrativo incompleta, la STO ATO 2 invita il richiedente a integrare la domanda inserendo la documentazione mancante.

9. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Gestore Acea ATO 2 provvede a dare comunicazione riguardo alle presenti procedure tramite apposita informativa all'interno delle bollette.

Il presente regolamento, le procedure e la relativa modulistica sono disponibili presso tutti i canali di contatto del Gestore Acea ATO 2 (sito web, numero verde, sportelli fisici) e sul sito web della STO dell'ATO 2.

Al fine della più ampia diffusione della procedura, le amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici direttamente interessati possono affiggere manifesti all'interno dei propri uffici, distribuire volantini e/o pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

Inoltre, le amministrazioni Comunali, gli altri Enti pubblici direttamente interessati ed il Gestore del S.I.I. possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda, agli utenti residenti che sono nelle condizioni previste dal presente regolamento.

10. FINANZIAMENTO DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Il bonus idrico integrativo è finanziato con le risorse raccolte con la tariffa del S.I.I. stanziata nel periodo regolatorio di competenza.

Il Gestore Acea ATO 2 è tenuto a comunicare alla STO ATO 2, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del bonus erogato agli utenti nel corso dell'anno precedente.

.....

Eventuali informazioni relative al bonus idrico integrativo possono essere richieste all'indirizzo email infobonusii@ato2roma.it.